



Determinazione 2025 – Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. n. 36/2023 per la fornitura del servizio annuale di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (2025-2026).
Codice CIG: B6B63C6F7E

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Visto lo Statuto del Conservatorio Statale di Musica “G. Rossini”, emanato con Decreto del Presidente dell’Istituto 27 gennaio 2005, n. 2;

Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio Statale di Musica “G. Rossini” emanato con decreto del Presidente dell’Istituto del 15 gennaio 2008, n.1;

Visto il Decreto del Presidente 18 dicembre 2020, n. 32 con cui sono state emanate, in attuazione delle deliberazioni del CdA n. 69/2019 e n. 67/2020, le integrazioni alla disciplina interna (regolamento) contenente le modalità operative di semplificazione ed armonizzazione delle disposizioni in tema di affidamenti di servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di modico valore, di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016;

Visto il bilancio di previsione 2025 approvato dal C.d.A. in data 25 novembre 2024 con deliberazione n. 68;

Tenuto conto che la sicurezza sul lavoro e la salute dei lavoratori sono questioni che chiamano tutti ad una forte responsabilità e che pertanto l’importante compito di “vigilare” sulla sicurezza dei lavoratori pone il datore di lavoro di fronte ad obblighi resi ancora più puntuali ed incisivi dalle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 81/2008 con cui il legislatore ha inteso riformare le norme vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro attraverso il riordino ed il coordinamento della normativa vigente in un unico testo;

Considerata l’estensione della tutela sia sotto un profilo “soggettivo” – nel senso che il “lavoratore” da tutelare è colui che al di là del rapporto contrattuale opera nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, sia sotto il profilo “oggettivo” nel senso della tutela di tutti i settori dell’attività pubblica e privata (lavoratore subordinato, autonomo, a progetto, con co.co.co., co.co.pro. ed occasionale);

Considerato che vengono definite nuove figure di “responsabili” che con compiti e funzioni diverse sono chiamati a garantire il funzionamento dell’attività “aziendale” e del sistema di “prevenzione” e che pertanto necessitano di una adeguata informazione e formazione che ha costretto il Conservatorio Rossini a redigere e mettere in atto stringenti e precisi protocolli per la tutela della sicurezza dei lavoratori;

Considerato che per le motivazioni suesposte occorre che l’Istituto possa avvalersi, per le esigenze in argomento, della consulenza di una azienda che supporti da vicino il Conservatorio, anche alla luce dell’approssimarsi del termine dei lavori di risanamento-restauro con interventi strutturali, di messa in sicurezza, di manutenzione ordinaria e straordinaria del Palazzo Olivieri di Pesaro, sede del Conservatorio Statale di Musica “G. Rossini”, e che siano più approfonditi ed ancor più puntuali, dati il maggior rigore e la



sempre più attenzione ed importanza che è venuta ad assumere nel tempo tale materia, gli strumenti tecnico-pratici per il corretto espletamento di tale materia;

Valutato che le prestazioni connesse con il servizio di prevenzione e protezione in tema di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, negli ultimi anni, sono state svolte, con efficienza ed affidabilità, dalla ditta Mare.A S.r.l. di Pesaro;

Dato atto che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Rilevato preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, in particolare per il loro modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Appurato che:

- l'art. 50 del D. Lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al D. Lgs. n. 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D. Lgs. n. 36/2023;



Tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

Verificato che l'affidamento di cui trattasi è di importo inferiore ad € 5.000, per cui questo Ente può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, e come da Comunicato ANAC del 18.12.2024;

Precisato che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

Verificato che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D. Lgs. n. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Vista l'offerta ricevuta dall'operatore economico Mare.A S.r.l., con sede legale in Via E. Toti n. 2 – 47841 Cattolica (RN) e sede operativa per le Marche in Via del Carso, 27 – 61122 Pesaro, CF/P.IVA 03670240401, in data 29.4.2025, prot. n. 4463 che quantifica in € 1.300,00 (oltre IVA) il costo annuale (5 maggio 2025 – 4 maggio 2026) per la fornitura del servizio in argomento, ad un costo inferiore rispetto agli anni precedenti, poiché gli adempimenti saranno relativi alla sola sede di Palazzo Olivieri e a quella di Largo Mamiani – 4° piano;

Ritenuto di affidare alla sopracitata ditta Mare.A S.r.l. la fornitura in parola per un importo di € 1.300,00 (+ IVA come per legge), per un totale complessivo di € 1.586,00 per il periodo 5 maggio 2025 – 4 maggio 2026, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Considerato che il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

Ritenuto di assumere idoneo impegno di spesa;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;



DETERMINA

Di affidare, per la durata di un anno e per le ragioni esplicitate in preambolo, le prestazioni in parola alla ditta Mare.A S.r.l., con sede legale in Via E. Toti n. 2 – 47841 Cattolica (RN) e sede operativa per le Marche in Via del Carso, 27 – 61122 Pesaro, per un importo pari a € 1.300,00 oltre IVA, come per legge, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D. Lgs. n. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

Di impegnare, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato:

Esercizio finanziario di esigibilità: 2025

Capitolo: 1.1.3/119

Descrizione: *“Oneri per speciali incarichi”*

stanziamento: € 15.000,00

somma impegnata e pagata: € 2.857,56

disponibilità residua: € 6.427,32

Di procedere alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

Di dare atto che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 621/2022 e ssmmii;

Di precisare che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

Inoltre sono stati visti gli esiti positivi delle verifiche circa l'assenza delle cause di esclusione, con modalità semplificata, mediante acquisizione dei seguenti certificati:



- DURC dall'operatore economico Mare.A S.r.l., con sede legale in Via E. Toti n. 2 – 47841 Cattolica (RN) e sede operativa per le Marche in Via del Carso, 27 – 61122 Pesaro, n. 47966214 emesso dall'INAIL con scadenza validità il 24.6.2025;
- Verifica dell'assenza di annotazioni su Casellario ANAC, ai sensi delle Linee Guida n. 4 dell'Anac;

Di demandare al RUP:

- o anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
- o gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D. Lgs. n. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Codice stesso.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Marilena Castellaneta)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa)